

Decreto federale che approva la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali

del 21 settembre 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'art. 8 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 1997²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, del 1° febbraio 1995, è approvata con le seguenti dichiarazioni:

- a. «In Svizzera sono ritenute minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-quadro i gruppi di persone numericamente inferiori al rimanente della popolazione del Paese o di un Cantone, hanno la nazionalità svizzera, mantengono vecchi, solidi e durevoli legami con la Svizzera, e sono animati dalla volontà di preservare collettivamente quanto costituisce la loro identità comune, segnatamente la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua».
- b. «Le disposizioni della Convenzione-quadro che disciplinano l'utilizzazione della lingua nei rapporti tra privati e autorità amministrative sono applicabili senza pregiudizio dei principi sanciti dalla Confederazione e dai Cantoni nella determinazione delle lingue ufficiali».

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro formulando le dichiarazioni qui appresso.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 21 settembre 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

¹ Questa disposizione corrisponde all'articolo 54 capoverso 1 della costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101)

² FF 1998 903